



**COMUNE DI MUSSOMELI**  
**(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)**  
**P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli**  
**comunemussomeli@legalmail.it**

**Verbale n. 20 del 28.03.2019**

L'anno 2019 il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 18:15 presso lo studio del Presidente in Ravanusa, a seguito di convocazione del Presidente Dott. Calogero Greco, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

Dott. Greco Calogero - Presidente

Dott.ssa Giovanna Iacono - Componente

Dott. Filippo Picone – Componente

per la trattazione del seguente argomento posto all'ordine del giorno:

**Parere su proposta n. 23 del 22-3-2018 reg. gener. del C.C.: deliberazione di dissesto n. 33 C.C. del 07-07-2016 -Attivazione delle entrate proprie, art. 251 del D.Lgs 267/2000. Tariffe TARI per l'anno 2019.**

Il Collegio dei Revisori:

**Premesso che:**

- il Consiglio Comunale in data 7 luglio 2016 ha deliberato con atto n. 33 il dissesto finanziario ai sensi all'art. 244 del D. Lgs n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 10 in data 21-2-2017, ai sensi dell'art.259 del Tuel, ha approvato l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato annualità 2016/2018. ed in data 03-10-2017 il Ministero degli Interni ha emanato il Decreto n.099124 di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016-2018, notificato in data 17.10.2017;
- nella seduta del 14-11-2017, il C.C ha adottato la deliberazione n. 62 avente ad oggetto” Presa d’atto del Decreto del Ministero dell’Interno n.099124 – Bilancio Stabilmente riequilibrato;
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche

della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015 e la Legge n. 166/2016 con le quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

Vista la deliberazione consiliare n. 35 del 27-04-2017, con la quale è stato approvato il regolamento istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), componente TARI;

Viste le norme regolamentari, che stabiliscono che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147 ;

**Visto l'art.251 del Tuel,;**

**Visto** altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare le delibere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue la sospensione dei contributi erariali;

**Visto Articolo 259 -** Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in particolare i commi 1, 2;

**Visto** l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, secondo il quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Visto** inoltre l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale nel sospendere per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ha escluso il blocco per gli enti che deliberano il dissesto ai sensi degli artt. 246 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti, inoltre:**

- **l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013**, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- **l'art. 1, comma 662, della L. n. 147 del 27/12/2013**, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- **Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013**, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158**, che, ai fini della determinazione della Tariffa, dispone l'approvazione da parte dei Comuni del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**Considerato che:**

- con delibera del C.C. n.33 del 27.04.2017 ed ai sensi dell'art. 251 del Tuel sono state determinate le Tariffe Tari per l'anno 2017 ad oggi vigenti;
- tra le prescrizioni del decreto n.099124 – Bilancio Stabilmente riequilibrato – punto 2.6 è inserita anche quella del mantenimento ai livelli massimi della Tariffa TARI per il periodo di cinque anni a decorrere dal 01.01.2016 e per la copertura integrale del servizio;

**VISTI** il parere di regolarità tecnico e il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area finanziaria Rag Lo Presti Calogero, entrambi favorevoli;

Tutto ciò premesso, considerato e RILEVATO IL PARERE ESPRESSO NEL VERBALE N. 19 DEL 28.03.2019 IN RELAZIONE AL PEF 2019, il Collegio

### **ESPRIME**

per quanto sopra e di sua competenza, **parere favorevole**, alla proposta n.25 del 22-03-2019 reg. gener. del C.C.: deliberazione di dissenso n.33 C.C. del 07.07.2016 - Attivazione delle entrate proprie, art. 251 del D.Lgs 267/2000. Tariffe Tari per l'anno 2019, rilevando la copertura integrale del costo complessivo del servizio gestione rifiuti con il gettito proveniente dalle tariffe tari 2019 per € 1.191.164,16 con una differenza sul prospetto di ripartizione dei costi di € 1.202,75 da imputare alla differenza di arrotondamento derivante dal totale superficie di mq 675.459 contro mq pari a 649.761,55 del totale superficie x fattore KA, come da prospetto allegato..

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto viene chiuso alle ore 19:30, viene demandato al Presidente di trasmetterne copia:, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale e al Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente.

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

F.to Dott. Calogero Greco – Presidente

F.to Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente

F.to Dott. Filippo Picone -- Componente